



COMUNE DI VIMODRONE
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti,

Telefono 02250771 – Fax 022500316

Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO



Registro Interno n. 62

Registro Generale n. 329

DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Assunta nel giorno 08-06-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA TRA PIÙ OFFERTE, DEL SERVIZIO DI DISERBO CHIMICO CON PRODOTTO FITOSANITARIO DISSECANTE SU TERRITORIO COMUNALE COSTITUITO DA N. 3 INTERVENTI NEL COMUNE DI VIMODRONE

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Rodano ed il Comune di Vimodrone, hanno necessità di procedere ad affidare l'appalto per il servizio di diserbo chimico con prodotto dissecante sul territorio comunale, costituito da n. 3 interventi ed a tal fine, il servizio ecologia per il Comune di Rodano ed il Settore Tecnico per il Comune di Vimodrone, hanno delineato le condizioni tecniche di esecuzione del servizio con relative planimetrie dei territori interessati, individuando le norme applicabili, contenute nei documenti allegati, ed hanno deciso di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, considerato che è stato definito che il fabbisogno di ciascun Comune ed il valore complessivo di quanto si deve acquisire è inferiore ad euro 40.000,00.
- Il Rup della suddetta acquisizione per il Comune di Vimodrone è l'Arch. Carlo Tenconi Responsabile del Settore Tecnico e per il Comune di Rodano è Adalgisa Carminati Responsabile del Servizio Ecologia;
- i suddetti RUP hanno demandato l'espletamento della procedura di richiesta di offerta con successivo affidamento diretto all'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de' Pecchi e Comune di Rodano e approvata dai rispettivi Consigli Comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal



Comune di Vimodrone e successivamente modificata, deliberazione C.C. n. 70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina dè Pecchi e successivamente modificata, deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano e successivamente modificata) per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora disciplinato nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "cuc") con sede presso il Comune di Vimodrone, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione del progetto dell'acquisizione da effettuare e l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione.

- sulla base della definizione del proprio fabbisogno, è stato stimato il dimensionamento economico dell'affidamento nonché le caratteristiche e le condizioni di ciò che si necessita di acquisire contenute nelle condizioni tecniche di esecuzione del servizio e relative planimetrie che si allegano al presente atto;
- complessivamente, l'acquisizione che si è inteso porre in essere è di valore inferiore ad euro 40.000,00 distinto nel modo seguente:

Comune di Vimodrone:

€ 21.600,00 oltre IVA (euro 7.200,00 ad intervento) sul quale verrà applicato il ribasso offerto.

Comuni di Rodano:

€ 10.500,00 oltre IVA (euro 3.500,00 ad intervento) sul quale verrà applicato il ribasso offerto.

ACCERTATO come, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente contratto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RILEVATO CHE è stata svolta una verifica, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge n. 488/1999, circa la sussistenza di convenzioni Consip o della centrale acquisti regionale di riferimento attive, aventi ad oggetto prestazioni raffrontabili a quelle che

occorre acquisire e l'esito della verifica svolta è stato che, attualmente, non sono disponibili convenzioni Consip né convenzioni presso la centrale regionale di riferimento Arca S.p.a. attive raffrontabili con quanto è oggetto di acquisizione. Si è quindi ritenuto di avvalersi di una procedura semplificata ex articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dello stesso, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. Inoltre la scelta di attivare una procedura semplificata ex articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 risulta anche appropriata se si considera che l'art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

PRESO ATTO come:

- l'articolo l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per contratti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico o sistemi telematici della centrale regionale di riferimento per acquisizione di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia.

DATO ATTO COME, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine d'assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, per motivare la scelta dell'affidatario, si è ritenuto opportuno attivare una preliminare richiesta di offerta tra più operatori economici, regolata dalle disposizioni contenute nel presente atto, in ossequio a quanto previsto dalle linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, che evidenziano come il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Ciò per poi procedere all'individuazione dell'operatore economico operante sul mercato, cui affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 detto servizio, nell'ambito della medesima procedura di affidamento diretto mediante il sistema di intermediazione Telematica Sintel avviata;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico o sistemi telematici della centrale regionale di riferimento per acquisizione di importo pari a 1.000,00 euro, sino alla soglia comunitaria;

RILEVATO CHE:

- si è disposto di procedere a richiedere offerta a n. 3 operatori economici in possesso

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.62 del 08-06-2018 COMUNE DI VIMODRONE

dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, scelti di comune accordo tra il RUP del Comune di Vimodrone ed il RUP del Comune di Rodano in base ad apposita indagine di mercato, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", individuati. Gli operatori individuati sono stati: A.C.R. , Rappo s.r.l., Gruppo Indaco;

- si è demandato lo svolgimento della suddetta procedura di richiesta di offerta alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Vimodrone, Rodano, Cassina dè Pecchi Settore Contratti e la Responsabile Dott.ssa Chiara Gregorini ha assunto il ruolo di delegato della procedura mentre la stipula e la gestione del contratto sarà effettuata dai rispettivi Rup del Comune di Vimodrone e di Rodano;
- sulla base delle condizioni tecniche formulate dal Comune la C.U.C. ha predisposto una richiesta di offerta , come risulta dal documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente;
- come si rileva dalle risultanze della procedura trasmesse dall'ufficio C.U.C. di cui si prende atto ed allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la procedura è stata attivata in data 21/05/2018 con scadenza termine per la presentazione delle proposte alle ore 10.00, del 28/05/2018; entro il termine ha formulato la proposta economica n. 1 operatore e segnatamente A.C.R. s.r.l. con sede in Milano Via Pergolesi, 24 cap. 20124 che ha proposto, per n. 3 interventi di diserbo chimico l'importo di euro 19.750,00 per il Comune di Vimodrone ed euro 8.850,00 per il Comune di Rodano;
- le risultanze sono state sottoposte al Rup, il quale ha verificato la conformità dell'offerta presentata rispetto alle specifiche tecniche richieste nella presente richiesta di offerta e ha valutato la congruità della stessa;

RITENUTO quindi opportuno affidare il servizio di diserbo chimico con prodotto fitosanitario dissecante all' operatore A.C.R. c.f./p.i. 12406470158 alle condizioni contenute nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e al prezzo formulato in sede di offerta atteso che:

- l'impresa è in possesso dei requisiti richiesti, come si evince dalla dichiarazione da questi prodotta, dalla verifica d'ufficio espletata con l'acquisizione della verifica camerale e con e dalla ispezione eseguita dall'ufficio CUC che ha seguito materialmente la procedura sulla piattaforma Sintel, da cui emerge che in capo al citato operatore non sussistono annotazioni ostative a stipulare contratti pubblici con la P.A presso il casellario informatico dell' Autorità dei Contratti Pubblici. In ogni caso sulla dichiarazione da quest'ultimo prodotta sono stati attivati i controlli di carattere generale che sono ancora pendenti ed in corso secondo le indicazioni contenute dalle linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs n. 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
- quanto offerto risponde all'interesse pubblico che il Comune deve soddisfare, come emerge da quanto sopra indicato, sia con riferimento alle caratteristiche e condizioni dell'affidamento sia con riferimento al prezzo che si ritiene congruo in rapporto alla qualità delle prestazione;
- vi è il rispetto del principio di rotazione;



DATO ATTO COME l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha acquisizioni di valore inferiore ai 40.000 euro il Comune abbia la all'affidamento del contratto adottando un unico provvedimento;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

DATO ATTO che:

- il **fine del contratto** è l'adeguata manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze rispetto alla crescita di specie arboree infestanti;
- l'**oggetto del contratto** è il diserbo chimico da effettuarsi con prodotto fitosanitario costituito da n. 3 interventi e le **clausole essenziali** sono contenute nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto in cui sono state trasfuse le condizioni base predisposte dal Comune rimodulate e integrate sulla base dei dati, informazioni e offerte acquisite all'esito dell'indagine di mercato e della procedura di cui sopra. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, è previsto che l'affidatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo, che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che è il seguente: ZA423EAB7F si ritiene di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 e data l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviata e ancora in corso, si ritiene di prevedere che in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; in tal caso si applicherà una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- la **forma** che si adotterà per la stipula del contratto è conforme a quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e avverrà mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente utilizzando come base le condizioni tecniche integrate con l'offerta presentata, con spese a carico dell'affidatario, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- la modalità di **scelta del contraente**, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 commi 1, 34, 42 del D.Lgs. 50/2016 ed in ossequio a quanto previsto dalla dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7 comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 06 luglio 2012, nell'ambito del sistema di e-procurement realizzato dalla centrale di committenza della Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel, è l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016

previa richiesta di offerta a più operatori, in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore proposta,

RITENUTO quindi di approvare tutte le operazioni svolte e sopra indicate, compreso il report della procedura svolta nell'ambito del sistema di e-procurement realizzato dalla centrale di committenza della Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, provvedendo ad assumere il necessario impegno di spesa a carico del Bilancio anno 2018;

VERIFICATO come il Comune sia legittimato ad attivare la procedura di acquisizione di che trattasi in quanto stazione appaltante qualificata avendo ottenuto il seguente codice AUSA n. 0000229614;

VISTE:

- la deliberazione di CC n. 78 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;
- la deliberazione di GC n. 49 del 22/03/2018 con la quale è stata approvata l'assegnazione ai responsabile di posizione organizzativa delle dotazioni di competenza PEG anni 2018/2020;

VISTO il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vimodrone" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13/01/2014 e dato atto che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della n. 190/2012 non sussistono le cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e dato atto che sarà cura del Rup procedere all'assolvimento degli obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui alla citata normativa

DATO ATTO altresì come:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento;
- si è effettuato l'accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il Decreto n. 12 del 24/04/2018 di attribuzione dell'incarico di responsabile del settore tecnico;

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.62 del 08-06-2018 COMUNE DI VIMODRONE

DETERMINA

1. Di approvare la procedura svolta ed indicata in premessa relativa all'affidamento del servizio di diserbo chimico con prodotto fitosanitario dissecante su territorio comunale costituito da n. 3 interventi per il Comune di Vimodrone e segnatamente: la richiesta di offerta e relativo modulo di dichiarazione, le condizioni base predisposte dal Rup, la proposta ricevute nell'ambito della RDO effettuata sul sistema elettronico di e-procurement Piattaforma Sintel con id. procedura n. 97248015 e l'offerta formulata dall'operatore ACR s.r.l. per il Comune di Vimodrone unico operatore che ha partecipato alla richiesta di offerta come da report agli atti, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.
2. Di affidare, per le ragioni espresse in premessa cui si opera integrale rinvio, all'operatore A.C.R. s.r.l. con sede in Milano Via Pergolesi 24 cap. 20124 l'esecuzione del servizio, alle condizioni contenute nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e al prezzo formulato in sede di offerta pari ad euro 19.750,00 oltre IVA, n. 3 interventi di diserbo chimico con prodotto fitosanitario sul territorio comunale.
3. Di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di 24.095,00 Euro di cui 4.752,00 Euro di Iva al 22% sul cap. 1302.000.03 (Manutenzione ordinaria aree a verde pubblico) codice meccanografico n. 0105103 del Bilancio 2018, dando atto che la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del principio della competenza finanziaria, è nel 2018.
4. Di dare atto che ai fini dell'adempimento della legge n. 136/2010 il CIG è il seguente ZA423EAB7F;
5. Di rendere edotto l'operatore affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'operatore affidatario, inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vimodrone, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13/01/2014, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rinvio al sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "amministrazione trasparente";
6. Di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012 nonché di disporre la pubblicazione sul sito del Comune della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
7. Di dare atto che l'affidamento di cui al punto 2 del presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del D. Lgs.n. 50/2016 secondo le indicazioni contenute dalle linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, utilizzando la documentazione relativa allo stesso



affidatario disponibile a tale scopo nel sistema, dando atto che in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e si applicherà una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

8. Di trasmettere il presente atto al settore finanziario ed al settore Affari generali ed al Settore Contratti e Affari legali per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
TENCONI CARLO

